niture, le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale. »

A questo articolo l'onorevole Clementini ha presentato la seguente proposta:

« *Saranno accordati* a licitazione o a trattative private, alle Associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite *con lo scopo precipuo del miglioramento degli operai e per la massima parte da operai formate,* i contratti per appalto di lavori o forniture o *manutenzioni*, purchè la spesa totale non superi le lire 200,000 per ciascuna di esse.

Onorevole Clementini...

Clementini. Nella dotta ed elaborata relazione dell'onorevole Minelli sono esposte con chiarezza ed evidenza le ragioni, per le quali la Commissione non consentì ad accogliere nel disegno di legge in esame alcune innovazioni, che erano state ad essa proposte. Io però, edotto dall'esperienza che pochissimi appalti, sia di lavori, sia di manutenzioni, sono stati dalla pubblica amministrazione concessi a Società cooperative di lavoratori, ed edotto altresì dalla esperienza che pochissime associazioni cooperative sono costituite esclusivamente di operai, mentre quasi tutte hanno avuto bisogno del concorso di filantropi e di persone tecniche, ho creduto opportuno di presentare un emendamento alla prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione; emendamento, che contempla esclusivamente gli appalti dell'amministrazione pubblica, e non punto gli appalti delle Opere pie, dei Comuni e delle Provincie.

Senonchè la tesi, che dovrei sostenere, e che implica il concetto esposto nel mio emendamento, esigerebbe alquanto tempo per essere svolta, siccome all'argomento conviene.

Perciò, vista l'ora tarda, pregherei il Governo e la Commissione di dichiarare se accettano il mio emendamento; imperocchè, se Governo e Commissione fossero di opinione assolutamente contraria alla mia, allora non insisterei in una discussione, che, se potrebbe servire di utile germe per l'avvenire, non porterebbe oggi ad alcun risultato pratico, perchè nella votazione il mio emendamento non verrebbe certo approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo. Ho chiesto di parlare soltanto per svolgere alcune considerazioni d'indole generale relativamente all'articolo 1°, ma non già per oppormi allo spirito, che l'anima, che approvo anzi completamente, e neppure alla maggiore estensione, che vorrebbe dare al medesimo l'onorevole Clementini col suo emendamento, il quale mi pare esplichi e precisi il concetto medesimo, che la Commissione già accennò nella relazione.

Noi non possiamo considerare le Società cooperative come composte assolutamente ed esclusivamente di operai; credo anzi che nello stesso concetto espresso dalla Commissione nella relazione sia implicito che, quando si dice « Società cooperative tra operai » non si esclude l'intervento eventuale di qualche filantropo o di qualche altra persona.

Tuttavia l'onorevole Clementini vorrà consentire ad accogliere qualche sotto-emendamento alla sua proposta, la quale, così come ora è formulata, potrebbe essere pericolosa, ed aprire la via a qualche speculatore.

Se la discussione si estenderà, sarò lieto che il giusto concetto dell'onorevole Clementini sia precisato in modo da escludere questo pericolo.

Vorrei però proporre alla Commissione ed al Governo, (non dico alla Camera, perchè un mio emendamento presentato ora non potrebbe esser posto a partito) che la dizione del primo alinea fosse resa alquanto più precisa; perchè dicendosi: « purchè la spesa totale non superi le 200,000 lire per ciascuna di esse » posson sorgere taluni dubbi.

In primo luogo, che cosa significa la spesa totale? Dicendosi « *spesa totale* » si intende riferirsi alle Società o alle opere da appaltarsi?

Quando si volesse riferirsi alle Società, proporrei che si dicesse « purchè l'importo del lavoro o della fornitura non superi le lire 200,000 per ciascuna Società. »

Questa dizione sarebbe perfettamente chiara, e non escluderebbe la possibilità che più Società possano concorrere, come ha previsto la Commissione nella stessa relazione, anche in lavori di entità maggiore alle 200,000 lire; e lascerebbe nello stesso tempo fuori di dubbio che ogni Società deve considerare l'importo totale del lavoro che assume, e non già la spesa effettiva, cioè la parte di capitale che può essere impiegata in questo lavoro, che deve essere essenzialmente costituito da mano d'opera. Credo che a questa dicitura non si opporranno nè Governo, nè Commissione.

Quanto all'articolo in generale, se un difetto potrei trovare in esso, partendo dai principî che professo, si è quello di procedere con